

Bruxelles, 13.12.2022 COM(2022) 721 final

ANNEX 5

### **ALLEGATO**

del

### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

 $\{ SEC(2022)\ 440\ final \} - \{ SWD(2022)\ 413\ final \} - \{ SWD(2022)\ 414\ final \} - \{ SWD(2022)\ 415\ final \}$ 

IT IT

## ALLEGATO V Riduzioni delle tariffe

## 1. Riduzioni delle tariffe concesse a micro, piccole e medie imprese

- 1.1. Alle micro, piccole e medie imprese sono concesse le riduzioni totali o parziali seguenti delle tariffe previste dal presente regolamento:
  - 1.1.1. per una piccola o media impresa si applica una riduzione del 40 % dell'importo applicabile in relazione alle tariffe seguenti:
  - a) estensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio per medicinali per uso umano ai sensi dell'allegato I, sezione 4;
  - b) variazioni maggiori di tipo II per i medicinali per uso umano ai sensi dell'allegato I, sezione 5, escluso il punto 5.4 di tale sezione;
  - c) procedure di deferimento per medicinali per uso umano ai sensi dell'allegato I, punti da 6.4 a 6.7;
  - d) richiesta di sostegno e consulenza scientifici da parte del comitato dei medicinali vegetali in relazione ai medicinali vegetali tradizionali ai sensi dell'allegato I, sezione 7:
  - e) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione per i master file del plasma ai sensi dell'allegato I, sezione 9;
  - f) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione in materia di master file dell'antigene del vaccino ai sensi dell'allegato I, sezione 10;
  - g) valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per i medicinali per uso umano ai sensi dell'allegato I, sezione 15;
  - h) valutazione degli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione per i medicinali per uso umano ai sensi dell'allegato I, sezione 16;
  - i) variazioni che richiedono una valutazione ai sensi dell'allegato II, sezione 6, escluso il punto 6.5 di tale sezione;
  - j) procedure di deferimento per medicinali veterinari ai sensi dell'allegato II, punti da 7.4 a 7.7;
  - k) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione in materia di master file dell'antigene del vaccino ai sensi dell'allegato II, sezione 8;
  - l) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione in materia di master file della tecnologia della piattaforma vaccinale ai sensi dell'allegato II, sezione 9;
  - m) valutazione di studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio per medicinali veterinari ai sensi dell'allegato II, sezione 10;
  - n) tariffa annuale, per medicinali per uso umano o per medicinali veterinari, oppure per entrambi, ai sensi dell'allegato III, sezione 1 o 2;
  - o) tariffa annuale per attività di farmacovigilanza, per medicinali per uso umano o medicinali veterinari ai sensi dell'allegato III;

- p) trasferimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio ad altra micro, piccola o media impresa, tanto per i medicinali per uso umano quanto per i medicinali veterinari ai sensi dell'allegato IV, sezione 2, punto 2;
- 1.1.2. per una piccola o media impresa si applica una riduzione delle tariffe del 90 % dell'importo applicabile a una consultazione sui dispositivi medici ai sensi dell'allegato IV, sezione 7, se l'Agenzia ha assegnato al fabbricante del dispositivo medico lo status di piccola e media impresa;
- 1.1.3. per una microimpresa si applica una riduzione del 100 % sulle tariffe di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.
- 1.2. Le riduzioni delle tariffe di cui al punto 1.1.1 si applicano in aggiunta alle riduzioni delle tasse e agli incentivi previsti dal regolamento (CE) n. 2049/2005 o dalla legislazione farmaceutica dell'Unione.
- 1.3. Le riduzioni di cui al punto 1.1 non sono concesse alle piccole e medie imprese che agiscono in qualità di richiedenti o titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale in questione in virtù di un accordo contrattuale con un soggetto giuridico diverso da una piccola e media impresa. Tali accordi contrattuali sono dichiarati all'Agenzia prima dello svolgimento di qualsiasi servizio elencato al punto 1.1.1.

# 2. Domande relative ai medicinali del fascicolo principale da utilizzare in una situazione di pandemia umana

- 2.1. Il pagamento della tariffa per una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale da utilizzare in una situazione di pandemia umana è dilazionato fino al debito riconoscimento della situazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità oppure dell'Unione conformemente alla decisione n. 1082/2013/UE.
  - La dilazione ha un limite di cinque anni.
- 2.2. Oltre alla dilazione di cui al punto 2.1, alle attività di regolamentazione nel quadro della presentazione di un fascicolo principale per un vaccino contro l'influenza pandemica e della presentazione di follow-up di una variazione pandemica si applica una riduzione delle tariffe del 100 % nei casi seguenti:
  - a) attività antecedenti la presentazione ai sensi dell'allegato IV, sezione 9;
  - b) consulenza scientifica ai sensi dell'allegato I, sezione 1;
  - c) estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato I, sezione 4:
  - d) variazione maggiore di tipo II ai sensi dell'allegato I, sezione 5;
  - e) tariffa annuale ai sensi dell'allegato III, sezione 1.
    - Tali riduzioni si applicano fino a quando la situazione di pandemia umana viene debitamente riconosciuta.
- 2.3. Qualora si applichino riduzioni di cui al punto 2.2, non è corrisposta alcuna remunerazione alle autorità nazionali competenti per le tariffe annuali di cui al punto 2.2, lettera e).
- 3. Domande presentate a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1901/2006

Una riduzione delle tariffe del 50 % si applica alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico presentate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1901/2006 per i servizi seguenti:

- a) domanda iniziale di autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'allegato I, sezione 3, del presente regolamento;
- b) ispezione antecedente l'autorizzazione ai sensi dell'allegato IV, sezione 1, del presente regolamento;
- c) estensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato I, sezione 4, del presente regolamento, nel primo anno dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
- d) variazione maggiore di tipo II ai sensi dell'allegato I, sezione 5, del presente regolamento, nel primo anno dal rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- e) tariffa annuale ai sensi dell'allegato III, sezione 1, del presente regolamento, nel primo anno dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- f) ispezione successiva all'autorizzazione ai sensi dell'allegato IV, sezione 1, del presente regolamento, nel primo anno dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

## 4. Medicinali veterinari immunologici

Ai medicinali veterinari immunologici si applica una riduzione delle tariffe del 50 % per le attività seguenti:

- a) consulenza scientifica ai sensi dell'allegato II, sezione 1;
- b) richiesta di classificazione di un medicinale veterinario come destinato a un mercato limitato ai sensi all'articolo 4, punto 29), del regolamento (UE) 2019/6 e di valutazione dell'ammissibilità all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, conformemente all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento;
- c) autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari che rientrano nell'ambito di applicazione della procedura centralizzata di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/6, conformemente all'allegato II, sezione 4, del presente regolamento;
- d) variazioni dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio che richiedono una valutazione a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2019/6, conformemente all'allegato II, sezione 6, del presente regolamento. Nel caso specifico di cui all'allegato II, punto 6.5, la riduzione si applica alle variazioni soggette a una tariffa e non alle variazioni soggette a un onere;
- e) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione per i master file dell'antigene del vaccino ai sensi dell'allegato II, sezione 8;
- f) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione per i master file della tecnologia della piattaforma vaccinale ai sensi dell'allegato II, sezione 9;
- g) valutazione di studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato II, sezione 10;
- h) tariffa annuale ai sensi dell'allegato III, sezione 2;
- i) servizi antecedenti la presentazione ai sensi dell'allegato IV, sezione 3.

## 5. Medicinali veterinari destinati a mercati limitati

- 5.1. Una riduzione delle tariffe del 50 % si applica ai medicinali veterinari classificati come destinati a un mercato limitato ai sensi dell'articolo 4, punto 29), del regolamento (UE) 2019/6 e considerati ammissibili all'autorizzazione o autorizzati ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, per le attività seguenti:
  - a) consulenza scientifica ai sensi dell'allegato II, sezione 1, del presente regolamento;
  - b) domande di determinazione, modifica o estensione di un limite massimo di residui a norma dell'allegato II, sezione 3, del presente regolamento;
  - c) autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari che rientrano nell'ambito di applicazione della procedura centralizzata di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/6, a norma dell'articolo 23 di tale regolamento, conformemente all'allegato II, punto 4.1 o 4.2, del presente regolamento;
  - d) variazioni dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio che richiedono una valutazione a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2019/6, conformemente all'allegato II, sezione 6. Nel caso specifico di cui all'allegato II, punto 6.5, la riduzione si applica alle variazioni soggette a una tariffa e non alle variazioni soggette a un onere;
  - e) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione per i master file dell'antigene del vaccino ai sensi dell'allegato II, sezione 8, del presente regolamento;
  - f) certificazione di conformità alla legislazione dell'Unione per i master file della tecnologia della piattaforma vaccinale ai sensi dell'allegato II, sezione 9, del presente regolamento;
  - g) valutazione di studi di sorveglianza successivi all'immissione in commercio ai sensi dell'allegato II, sezione 10, del presente regolamento;
  - h) tariffa annuale ai sensi dell'allegato III, sezione 2, del presente regolamento;
  - i) servizi antecedenti la presentazione ai sensi dell'allegato IV, sezione 3, del presente regolamento.
- 5.2. Una riduzione del 100 % si applica alla tariffa per l'estensione dei limiti massimi di residui di cui all'allegato II, sezione 3, quando tale estensione non richiede la valutazione dei dati.

### 6. Vaccini veterinari contro determinate malattie epizootiche gravi

- 6.1. Una riduzione delle tariffe del 100 % si applica alla tariffa annuale per i vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, l'influenza aviaria pandemica, l'afta epizootica e la peste suina classica, se il vaccino è autorizzato in circostanze normali e il prodotto non è stato mai commercializzato nell'Unione durante l'intero periodo coperto dalla tariffa.
- 6.2. Qualora si applichi una riduzione di cui al punto 6.1, non è corrisposta alcuna remunerazione alle autorità nazionali competenti per le tariffe annuali di cui al punto 6.1.

### 7. Tariffa annuale per medicinali veterinari

Una riduzione delle tariffe del 25 % si applica alla tariffa annuale per medicinali veterinari di cui all'allegato III, sezione 2, ad esclusione dei medicinali già elencati nelle sezioni 4 e 5 del presente allegato.

## 8. Tariffa annuale per attività di farmacovigilanza per medicinali generici, omeopatici e vegetali

Una riduzione delle tariffe del 20 % si applica alla tariffa annuale per attività di farmacovigilanza di cui all'allegato III, sezione 3, per i medicinali seguenti:

- a) medicinali per uso umano di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis della direttiva 2001/83/CE;
- b) medicinali per uso umano omeopatici;
- c) medicinali per uso umano vegetali;
- d) medicinali veterinari di cui agli articoli 18 e 22 del regolamento (UE) 2019/6;
- e) medicinali veterinari omeopatici;
- f) medicinali veterinari omeopatici registrati a norma dell'articolo 87 del regolamento (UE) 2019/6.